



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0028/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0028/TFNSD/2022-2023

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente
Valentina Aragona – Componente
Valeria Ciervo – Componente
Roberto Pellegrini – Componente
Angelo Venturini – Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 6 settembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2986/531pf21-22/GC/GR/ff dell'8 agosto 2022 nei confronti del sig. Nicola Quarto e della società FCD United Bari, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, nell'ambito dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare iscritto al n. 531 pf 21-22 avente ad oggetto: *"Presunta condotta intimidatoria posta in essere dal tecnico Quarto Nicola – UEFA B cod. 31.308 – nei confronti del sig. Gregorio Dario, Osservatore Arbitrale della Sezione di Bari, in occasione della gara Olimpia Torrione Bitonto – United Bari del 29 gennaio 2022 valevole per il Campionato di Terza Categoria"*, rilevava che i fatti riportati nella comunicazione di conclusione delle indagini evidenziavano comportamenti in violazione della normativa federale, posti in essere dal sig. Nicola Quarto, all'epoca dei fatti allenatore Uefa B tesserato per la società dell'FCD United Bari.

A carico del predetto emergeva dagli atti la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'articolo 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all'art. 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, poiché durante l'incontro Olimpia Torrione Bitonto - United Bari del 29 gennaio 2022, valido per il Campionato di Terza categoria, al termine del primo tempo, dirigendosi verso l'osservatore arbitrale sig. Dario Gregorio, con fare minaccioso ed indicandolo con il dito, proferiva la seguente frase con tono minaccioso: *"La colpa è tutta vostra, siete voi che li designate questi arbitri che non conoscono il regolamento e poi succedono i casini"*. Così come emergevano le predette violazioni dal fatto che lo stesso sig. Quarto – già ammonito durante l'incontro per una frase ingiuriosa nei confronti dell'arbitro - al termine dell'incontro si avvicinava nuovamente all'osservatore arbitrale sig. Dario Gregorio, dicendogli: *"è tutta colpa vostra che li designate, non sono in grado di arbitrare questi ragazzi, ogni domenica ne capita uno peggiore, poi non è colpa nostra se muiono"* ed invitato dall'osservatore arbitrale a calmarsi rettificava tale frase dichiarando di non intendere la materiale uccisione dell'arbitro, ma il suo mero ferimento.

Dal comportamento predetto emergeva la conseguenziale responsabilità della società FCD United Bari a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio tesserato sig. Nicola Quarto.

La fase istruttoria

La Procura Federale avviava il procedimento disponendo vari atti di indagine, fra i quali assumevano in particolare valenza dimostrativa le dichiarazioni dell'osservatore arbitrale Dario Gregorio e dell'arbitro della gara Niccolò Pio Mantuano, e, di conseguenza, formulava il deferimento contestando le violazioni anzidette a carico del sig. Quarto e della società FCD United Bari.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale fissava quindi l'udienza di discussione del 6 settembre 2022. Disposta la convocazione della parte, la stessa non faceva pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza del 6 settembre 2022 erano presenti l'avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale, ed il deferito Nicola Quarto.

La Procura Federale, nel riportarsi integralmente all'atto di deferimento, chiedeva l'accoglimento dello stesso con condanna del sig. Quarto a due mesi di squalifica e della società al pagamento di euro quattrocento,00 (400,00) di ammenda.

Il sig. Quarto contestava la ricostruzione dei fatti oggetto del deferimento e chiedeva il rigetto dello stesso.

La decisione

Dall'attività istruttoria svolta dalla Procura Federale, e segnatamente dall'audizione dell'arbitro della gara Niccolò Pio Mantuano del 9.5.22, oltreché da quella del denunciante, osservatore arbitrale, Dario Gregorio in data 15.4.22, che ha sostanzialmente confermato la denuncia, risulta effettivamente provato quanto oggetto di segnalazione da parte dello stesso osservatore arbitrale secondo cui durante l'incontro Olimpia Torrione Bitonto - United Bari del 29 gennaio 2022, valido per il Campionato di terza categoria, il sig. Nicola Quarto, al termine del primo tempo, con modalità minacciose si avvicinava al predetto osservatore arbitrale dicendogli: *"La colpa è tutta vostra, siete voi che li designate questi arbitri che non conoscono il regolamento e poi succedono i casini"*; così come risulta confermato che al termine dell'incontro lo stesso sig. Quarto, già ammonito durante l'incontro per una frase ingiuriosa nei confronti dell'arbitro, si avvicinava nuovamente all'osservatore arbitrale, dicendogli: *"è tutta colpa vostra che li designate, non sono in grado di arbitrare questi ragazzi, ogni domenica ne capita uno peggiore, poi non è colpa nostra se muoiono"*, e, poi, invitato dall'osservatore ad abbassare i toni, *"mi riferisco al fatto che poi prendono botte questi arbitri per colpa vostra, non che muoiano"*.

La predetta ricostruzione dei fatti deve ritenersi provata sulla base delle richiamate risultanze istruttorie nonostante la diversa versione dei fatti stessi fornita, oltreché dal deferito Quarto, anche dai dirigenti della società deferita Vincenzo e Domenico Sciacovelli, nelle rispettive audizioni del 16.5.22, in considerazione della maggior attendibilità delle dichiarazioni rese dall'osservatore arbitrale e dall'arbitro derivante dal loro specifico ruolo istituzionale e, per converso, della minore attendibilità delle difformi dichiarazioni rese dai predetti soggetti in ragione del loro particolare legame, di natura dirigenziale, con la società FCD United Bari, anch'essa, al pari del Quarto, interessata dal presente procedimento perché destinataria del deferimento. Sussistono, pertanto, le violazioni contestate a carico del sig. Quarto e, di conseguenza, anche la responsabilità oggettiva della società.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Quarto Nicola, mesi 2 (due) di squalifica;
- per la società FCD United Bari, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 6 settembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL RELATORE
Angelo Venturini

IL PRESIDENTE
Pierpaolo Grasso

Depositato in data 12 settembre 2022.

IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia